

**Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**  
in vigore dal 17 marzo 2020

**NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

	<b>SOGGETTI</b>	<b>ADEMPIMENTO/VERSAMENTO</b>	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>RIPRESA adempimento</b>
1	<b>PER TUTTI I CONTRIBUENTI</b>	Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020	Sospensione di tutti i versamenti verso la P.A. in scadenza il 16 marzo 2020	Vanno effettuati entro il 20 marzo <i>(art. 60 DL n. 18/2020)</i>
2	<b>ZONA ROSSA (*)</b> CONTRIBUENTI CON RESIDENZA, SEDE LEGALE O OPERATIVA NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA <i>(DM 24/2/2020)</i>	Adempimenti tributari	dal 21/2/2020 al 31/3/2020 <i>(DM 24/2/2020)</i> dal 21/2 al 31/5/2020 <i>(art. 62, c. 4 DL n. 18/2020)</i>	entro 30 aprile 2020 in unica soluzione <i>(DM 24/2/2020)</i> entro il 30/6/2020 <i>(art. 62, c. 6, DL n. 18/2020)(**)</i>
		Tutti i versamenti tributari	dal 21/2/2020 al 31/3/2020 <i>(DM 24/2/2020)</i>	entro 30 aprile 2020 in unica soluzione <i>(DM 24/2/2020)</i> entro il 31/5/2020 o max 5 rate <i>(art. 62, c. 5, DL n. 18/2020)</i>
		Adempimenti e versamenti contribuiti previdenziali e ass.li e premi INAIL	dal 23/2/2020 al 30/4/2020 <i>(art. 5 D.L. n. 9/2020)</i>	dal 1° maggio 2020 o max 5 rate <i>(art. 5 D.L. n. 9/2020)</i>
3	<b>ZONA ROSSA (*)</b> SOSTITUTI D'IMPOSTA CON SEDE LEGALE O OPERATIVA NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA <i>(DM 24/2/2020)</i>	Ritenute: <u>non devono essere operate</u> (busta paga pesante per dipendenti e assimilati, anche PA)	dal 21/2/2020 al 31/3/2020 <i>(DM 24/2/2020 art. 1, c.3)</i>	entro 30 aprile 2020 in unica soluzione <i>(DM 24/2/2020)</i> entro il 31/5/2020 o max 5 rate <i>(art. 62, c. 5, DL n. 18/2020)</i>
4	<b>SOGGETTI CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA <u>NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA</u> INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI RICAVI E COMPENSI</b> <i>(art. 62, c. 3, DL n. 18/2020)</i>	Versamenti IVA	Versamento IVA da autoliquidazione in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020	entro 31/5/2020 in unica soluzione o max 5 rate dal mese di maggio <i>(art. 62, c.5 DL n. 18/2020)</i>

5	<p><b>FILIERA - IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO, TOUR OPERATOR, e PARTICOLARI SETTORI <u>INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI RICAVI E COMPENSI</u></b>  <i>(art. 8 DL n. 9/2020 come integrato dall'art. 61, c. 2, DL n. 18/2020)</i></p> <p><b>ATTENZIONE</b>  <b>SI RITIENE CHE PER LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR RESIDENTI NELLA ZONA ROSSA RESTI FERMA LA DISCIPLINA PREVISTA DAL DM 24 FEBBRAIO 2020</b>  <i>(Art. 8, c. 3, DL n. 9/2020, vedi riga ZONA ROSSA "SOSTITUTI D'IMPOSTA")</i></p>	<p>Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato e trattenute per addizionali regionali e comunali: <u>vanno operate</u>, ma non devono essere versate</p>	<p>dal 2/3/2020 al 30/4/2020 per i soggetti indicati nell'art. 8 del DL n. 9/2020</p> <p>dal 17/3/2020 al 30/04/2020 per i nuovi soggetti inseriti con l'art. 61 c. 2, DL n. 18/2020</p>	<p>entro 31/5/2020 in unica soluzione <i>(art. 8, c. 2, DL n. 9/2020 e art. 61, c. 4, DL n. 18/2020)</i> <sup>(1)</sup> o max 5 rate dal mese di maggio <i>(art. 61, c. 4 DL n. 18/2020)</i></p> <p><sup>(1)</sup> solo per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ass.ni sportive professionistiche e dilettantistiche il versamento va effettuato entro il 30/6/2020 in unica soluzione o max 5 rate dal mese di Maggio <i>(art. 61, c. 5, DL n. 18/2020)</i></p>
6	<p><b>FILIERA - IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO, TOUR OPERATOR, e PARTICOLARI SETTORI <u>INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI RICAVI E COMPENSI</u></b>  <i>(art. 61, c. 3 DL n. 18/2020)</i></p>	<p>Versamenti IVA</p>	<p>Versamento IVA da autoliquidazione in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020</p>	<p>entro 31/5/2020 in unica soluzione o max 5 rate dal mese di maggio <i>(art. 61, c. 4 DL n. 18/2020)</i></p>
7	<p><b>LAVORATORI AUTONOMI, AGENTI, MEDIATORI, RAPPRESENTANTI CON RICAVI E COMPENSI ≤ 400.000 EURO SENZA DIPENDENTI</b>  <i>(art. 62, c. 7, DL n. 18/2020)</i></p>	<p>Ritenute da art. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 su ricavi e compensi: <u>facoltà di non operare ritenute se il percettore non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.</u>  <u>I percettori devono rilasciare ai sostituti apposita dichiarazione per avvalersi della disposizione</u></p>	<p>Ritenute da operare dal 16/3 al 31/3/2020  <i>(art. 62, c. 7, DL n. 18/2020)</i></p>	<p>entro il 31/5/2020, o max 5 rate dal mese di maggio, i percettori devono versare le ritenute d'acconto a cui non sono stati assoggettati <i>(art. 67, c. 7, DL n. 18/2020)</i></p>

8	<b>CONTRIBUENTI DI RIDOTTE DIMENSIONI</b>  <b>TUTTA ITALIA DIVERSA DA “ZONA ROSSA” IMPRESE E PROFESSIONISTI con RICAVI E COMPENSI ≤ 2 mln euro</b>	<b>Versamenti in autoliquidazione di IVA, ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato, trattenute per addizionali IRPEF regionale e comunale e contributi previdenziali e ass.li e premi INAIL</b>	<b>Versamenti scadenti fra l’8/3/2020 ed il 31/3/2020</b> <i>(art. 62, c. 2, DL n. 18/2020)</i>	<b>Versamento entro il 31/5/2020 o max 5 rate</b> <i>(art. 62, c. 5, DL n. 18/2020)</i>
9	<b>TUTTA ITALIA DIVERSA DA “ZONA ROSSA” INDIPENDENTEMENTE DA VOLUME DI RICAVI E COMPENSI. Per la “zona rossa” la sospensione decorre dal 21/2/2020 (v. sopra)</b> <i>(art. 62, c. 1 DL n. 18/2020)</i>	<b>Adempimenti tributari</b>	Sono sospesi dall’8/3/2020 al 31/5/2020 <i>(art. 62, c. 1, DL n. 18/2020)</i>	entro 30/6/2020 (**) <i>(art. 62, c. 6 DL n. 18/2020)</i>
10	<b>CONTRIBUENTI NON IN “ZONA ROSSA”</b>	<b>SI RITENGONO DOVUTE</b> (a titolo esemplificativo e non esaustivo in quanto non inseriti nel Decreto): Tassa vidimazione libri sociali                      ENTRO 20 MARZO Debiti per avvisi bonari                                      ENTRO 20 MARZO o alla naturale scadenza successiva Ritenute per lavoro autonomo                              ENTRO 20 MARZO o alla naturale scadenza successiva		
(*) zona rossa: Allegato 1 DPCM 1 marzo 2020 (pubb. G.U. 52/2020): ➤ Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. ➤ Regione Veneto: Vò (**) per la ripresa, la proroga al 30 giugno 2020 vale per tutti. Il mantenimento della validità del DM 24/2/2020, prevista dal comma 3 art. 62, DL n. 18/2020 si ritiene venga richiamata limitatamente al fatto di garantire la sospensione dei versamenti e degli adempimenti per il periodo anteriore all’entrata in vigore del DL n. 18/2020 (dal 21/2- al 17/3) e per evitare il limite dei ricavi e compensi.				